

INDICE

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali – DM 29 gennaio 2010	2
Decreto legislativo n.150 del 2009 – Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – Prime indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 27 novembre 2009 – G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010	2
Modifica al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009, concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi. Decreto Ministeriale 4 febbraio 2010	3
Elezioni amministrative 28/29 marzo 2010: sospensione temporanea della comunicazione istituzionale – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010	4
Proroga del termine del bando per la corresponsione di un bonus per l’acquisto, da parte dei piccoli Comuni e Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche	5
Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione – Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale n.31 dell’8 febbraio 2010	5
Obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento – Art. 55 nonies Decreto Legislativo marzo 2001, n.165	6

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali – DM 29 gennaio 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2010 di determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144.

Operazioni a tasso fisso:

Ai sensi dell'art. 2 del decreto in oggetto, il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni da stipulare a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

- a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;
- b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;
- c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;
- d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;
- e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.

Operazioni a tasso variabile :

Ai sensi dell'art. 3 del decreto il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni da stipulare a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

- a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;
- b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,75%;
- c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;
- d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;
- e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.

Decreto legislativo n.150 del 2009 – Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – Prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 27 novembre 2009 – G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010

La circolare in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010, contiene indicazioni e chiarimenti in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale, con riferimento agli articoli 55-bis e ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotti dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Modifica al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009, concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi. Decreto Ministeriale 4 febbraio 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno del 4 febbraio 2010 contenente modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2009, concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari.

In particolare:

- all'art. 2, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «di mezzi motorizzati e»
Conseguentemente il testo del comma 2 diviene il seguente: " *L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di animali. Durante lo svolgimento della predetta attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere*"
- all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010»;
- all'art. 9, comma 2, le parole «Per lo stesso periodo di sei mesi», sono sostituite dalle seguenti : «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,».

Conseguentemente le norme transitorie sono modificate come segue:

Art. 9. Norme transitorie

1. Le associazioni già costituite, che alla data del presente decreto svolgono attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attività anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque fino al 31 dicembre 2010.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attività comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Elezioni amministrative 28/29 marzo 2010: sospensione temporanea della comunicazione istituzionale – Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

A partire dall'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle prossime elezioni amministrative (28/29 Marzo 2010), sono temporaneamente sospese tutte le attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche effettuate sui mezzi di comunicazione di massa.

La sospensione avrà termine con la chiusura delle operazioni di voto che coincideranno con gli eventuali ballottaggi per le elezioni amministrative (12 aprile 2010), così come previsto dall'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le Amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le disposizioni sopra dette sono state dettate con la circolare del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria del 10 febbraio 2010 che si riporta di seguito:

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si ricorda che dal giorno 11 febbraio p.v., data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle prossime elezioni amministrative (28/29 Marzo 2010), e fino alla chiusura delle operazioni di voto che coincideranno con gli eventuali ballottaggi (12 Aprile 2010), "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si invitano, pertanto, tutte le Amministrazioni a sospendere, in tale periodo, ogni attività di comunicazione effettuata sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di evitare eventuali richiami da parte dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere alla predetta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in forma impersonale recando, esclusivamente, l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde; sito internet; etc.) necessari a veicolare l'iniziativa in oggetto.

Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti RAI (ai sensi del combinato disposto della legge del 7 giugno 2000 n. 150 art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall' AGCOM.

Proroga del termine del bando per la corresponsione di un bonus per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che è prorogato al 30 luglio 2010 il termine per la partecipazione al bando di finanziamento riservato ai piccoli Comuni e Unioni di Comuni per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.

Il bando è rivolto agli oltre 5.000 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle unioni di comuni, costituite per almeno il 50% da piccoli comuni che avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento riservato agli acquisti di dotazioni tecnologiche realizzati attraverso il Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA), gestito da Consip.

Il finanziamento potrà essere integrato per i piccoli comuni privi della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata.

Ulteriori informazioni su: www.innovazionepa.it.

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione – Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale n.31 dell'8 febbraio 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2010 viene pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2010.

Il Decreto stabilisce che:

- 1) Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione. Qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito.
- 2) Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso.
- 3) Il decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.
- 4) Le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.

Il decreto inoltre obbliga i gestori a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione.

I gestori dovranno pubblicare gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura sui propri siti web, e dovranno indicare nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione.

In relazione alle procedure per la restituzione, il Decreto prevede che l'Autorità d'ambito individui l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009.

Per le gestioni in via diretta, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.

Nel caso di inadempienze del gestore il Decreto prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente l'intervento sostitutivo dell'Autorità d'ambito o la nomina di un commissario ad acta.

Obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento – Art. 55 nonies Decreto Legislativo marzo 2001, n.165

L'art.55- nonies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

Dall'obbligo di cui sopra è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato città ed autonomie locali.

In caso di mancato rispetto della norma il dirigente responsabile dell'ufficio potrà essere oggetto di sanzioni economiche.

Bergamo, 15 febbraio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord